Allegato d) al Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale

Polizza di Assicurazione "Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro"
(c.d. Polizza RCT/O)

La presente Polizza è stipulata tra

Autorità Portuale di Genova, Via della Mercanzia 2, 16124, Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 00807480108 (di seguito anche A.P.G.)

e

_____

Effetto: dalle ore 24:00 del __/__/__ (data stipula) alle ore 24:00 del __/__/__ (durata della copertura assicurativa pari a mesi _____) con opzione di prosecuzione per mesi 2 (due) in favore di A.P.G. e quindi fino alle ore 24:00 del __/__/__.

Massimali di garanzia:

RCT:

- Per ogni sinistro con limite di € 3.000.000,00;
- Per ogni persona con limite di € 2.000.000,00;
- Per danni a cose/animali con limite di € 2.000.000,00.

Franchigia fissa di euro 25.000,00 per ogni singolo sinistro, fatto salvo quanto diversamente stabilito per singole fattispecie.

RCO:

- Per ogni sinistro con limite di € 3.000.000,00;
- Per ogni prestatore di lavoro con limite di € 1.000.000,00.

Franchigia: come indicato all'art. 19

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Polizza: il documento che prova e regola l'assicurazione.

Contraente: l'Autorità Portuale di Genova, Via della Mercanzia 2, 16124 Genova, che stipula l'assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Società: la Compagnia assicuratrice o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente Assicurazione.

Attività: quella svolta in qualità di Ente per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti, ovunque e comunque svolte.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale perviene al Contraente/Assicurato la richiesta di risarcimento.

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici.

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Franchigia: l'importo prestabilito di danno a carico esclusivo dell'Assicurato.

Scoperto: la percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato.

Periodi di assicurazione: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1 Oggetto dell'Assicurazione

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile in relazione ai rischi, nei modi, limiti e termini previsti dalle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Articolo 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

Art. 3 Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza o dalla data del verbale di avvio del servizio in via anticipata, qualora - ricorrendone i presupposti - ne venga disposta l'esecuzione in via d'urgenza.
Il premio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c., verrà versato entro 30 giorni dalla data di decorrenza di cui sopra, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto; in mancanza di pagamento nei termini sopra indicati (30 giorni dalla data di effetto) la copertura assicurativa viene sospesa dalla fine di tale periodo e decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento.
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 30 gg. dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla società.
Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 5 Regolazione del premio
La polizza non sarà soggetta a regolazione del premio.

Art. 6 Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta; si prende atto che è riconosciuta piena validità alle comunicazioni pervenute tramite raccomandata a mano o via posta, a mezzo telefax, a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi e riceversi agli indirizzi di seguito indicati:

- Per A.P.G.:_____
- Per la Società: _____.

Art. 7 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 8 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione da parte dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo recesso.

Art. 9 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).
Agli effetti dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (R.C.O.) l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, soltanto per i sinistri per i quali:

- Ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio;
- Ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- Ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS;
- Ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato e/o suoi legali e/o suoi aventi diritto.
- In caso di decesso del prestatore di lavoro o di sinistri con prognosi superiore a 40 giorni.

Articolo 10 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato

La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro ove conosciuti.
Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Società tutte le informazioni richiestegli, nonché di porre a disposizione la documentazione che la Società stessa ritiene necessaria tranne la documentazione strettamente riservata.

Articolo 11 Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo (60°) giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la società può recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In tal caso, la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 Deroga al tacito rinnovo

Il presente contratto cesserà alla sua natura scadenza senza obbligo di disdetta**,** fatto salvo l'esercizio da parte di A.P.G. dell'opzione di prosecuzione di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale, descrittivo e prestazionale, in tale ultima ipotesi il contratto cesserà allo scadere del periodo di prosecuzione previsto.

Art. 13 Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.

Art. 14 Gestione delle vertenze di danno – spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del relativo interesse.
La società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 15 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 16 Oggetto dell'Assicurazione

A) <u>Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)</u>

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta dal contraente/assicurato per la quale è stipulata l'assicurazione.
L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato/Contraente da fatti anche dolosi di persone delle quali deve rispondere.
La garanzia s 'intende estesa al danno morale e biologico.

B) <u>Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)</u>

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n. 38 del 23.2.2000, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, intendendosi inclusi fra costoro i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 ("legge Biagi") e del successivo Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, così come modificato dal D. Lgs. n. 38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, escluse le malattie professionali. Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa per ogni persona infortunata pari a euro 2.500.
   L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono

comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) viene estesa a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro, per la eventuale responsabilità personale loro derivante a seguito di infortuni subiti - nello svolgimento delle relative mansioni professionali - da dipendenti dell'Assicurato loro sottoposti.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o enti similari a norma di legge.

Art. 17 Attività dell'Assicurato

Per Attività dell'Assicurato secondo quanto previsto dalle Definizioni di cui alla presente polizza si intende quella svolta in qualità di Ente per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle attività, ovunque e comunque svolte nell'esercizio di quanto previsto dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, tra cui:

a. Indirizzo, programmazione e, coordinamento, promozione, controllo e sorveglianza (anche in relazione alla sicurezza di cose e persone)
   - delle operazioni portuali, quali carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere di merci;
   - di ogni altra attività commerciale ed industriale svolte nell'ambito territoriale di propria competenza;
b. manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
c. affidamento e controllo dell'attività diretta alla fornitura agli utenti portuali di servizi di interesse generale.

In via generale l'Attività ricomprende qualsiasi attività istituzionale – presente e futura – svolta dall'Ente per legge, regolamenti o delibere, comunque svolta e con qualunque mezzo ritenuto necessario.

Art. 18 Massimali

Responsabilità Civile Terzi

€ 3.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali, ma col limite di:

- € 2.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
- € 2.000.000,00 per danni a cose ed animali di terzi, qualunque sia il loro numero, anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità Civile Operatori (RCO)

€ 3.000.000,00 per ogni sinistro col limite di € 1.000.000,00 per ogni Dirigente o Dipendente infortunato.

Art. 19 Franchigia

L'assicurazione prestata dal presente contratto è soggetta ad una franchigia cd. "assoluta" di € 25.000,00 per ogni sinistro.

Si premette che per franchigia si deve intendere l'importo che per ogni sinistro, con il massimo di € 25.000,00 (euro venticinquemila) il Contraente/Assicurato corrisponderà alla Società per i sinistri dalla medesima gestiti nei termini di seguito indicati.

Art. 19 bis SIR Self Insured Retention

Si premette che dovrà intendersi per:
SIR Self Insured Retention: la parte di danno ritenuta in proprio dal Contraente/Assicurato e che è convenuta in euro 25.000 (euro 25.000). Per i sinistri entro tale limite, la gestione sarà a carico del Contraente/Assicurato che provvederà direttamente anche alla liquidazione dell'indennizzo;
Franchigia: l'importo che per ogni sinistro, con il massimo di euro 25.000 (euro venticinquemila) il Contraente/Assicurato corrisponderà alla Società per i sinistri dalla medesima gestiti nei termini di seguito indicati.
La Società prende atto ed accetta la gestione diretta od indiretta da parte del Contraente di tutti i sinistri di Responsabilità Civile verso Terzi risarcibili a termini della polizza e rientranti, quindi, nel sopra delineato regime di SIR.
Il Contraente si impegna a denunciare alla società tutti i sinistri per i quali abbia fondato motivo di ritenere che l'importo complessivo dei danni da liquidare a terzi superi l'importo di SIR, così come per i sinistri in cui il superamento della SIR si prospettasse in corso di gestione; in questi casi la Società prenderà in carico il sinistro e la successiva gestione/definizione del sinistro sarà concordata tra Contraente e Società.
Resta inteso che il Contraente, oltre a farsi carico delle spese dei periti e dei legali dallo stesso incaricati per la gestione dei sinistri, anche se queste ultime fossero di importo superiore ad euro 25.000, provvederà direttamente al pagamento del risarcimento dei danni ai terzi.
A maggior precisazione è stabilito che:

1) il Contraente esaminerà le denunce che gli perverranno al fine di valutare se i danni lamentati dai terzi siano destinati a non avere seguito, possano rientrare al di sotto della somma di euro 25.000 oppure siano fin da subito classificabili gravi e, quindi, oggetto di denuncia alla Società;
2) Il Contraente si fa carico di provvedere in proprio alla eventuale contestazione ai terzi dell'assenza di propria responsabilità;
3) La Società si impegna altresì a tenere in carico tutti i sinistri di propria competenza per i quali venga messo in atto un procedimento penale, prima o successivamente alla richiesta di risarcimento del danno;
4) In ogni caso, quando nell'evolversi della gestione del sinistro da parte del Contraente e/o da chi da esso delegato, dovesse insorgere un aggravamento dell'entità del danno che porti a presumere, rispetto alle iniziali apparenze, che verrà superato il limite di euro 25.000, la denuncia e tutto l'incartamento fino a quel punto istruito, verranno trasmessi alla Società, la quale prenderà in carico il sinistro e ne curerà la gestione come da normale prassi. In questo caso la Società non potrà esperire opposizione alcuna con riferimento alle modalità di inoltro delle denunce di sinistro, né potrà invocare l'eventuale pregiudizio determinato da

una gestione non in linea con gli indirizzi della stessa, nulla, pertanto, eccependo in merito alla precedente gestione.

5) La Società provvederà alla valutazione dei danni per tutti i sinistri di propria competenza attraverso le proprie strutture peritali con costi a carico della Società stessa.

Dal regime SIR sono esclusi i sinistri RCO, la cui gestione spetterà sempre e completamente alla Società.

La Società si impegna ad accertare e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno superiore alle somma di euro 25.000 anche se determinatosi per eventi riconducibili al punto 4 che precede, al lordo della franchigia contrattuale prevista.

Per quanto di propria competenza, la Società si impegna ad accertare e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo della franchigia contrattuale prevista.

Alla scadenza di ogni trimestre, entro 60 giorni, la Società trasmetterà al Contraente la documentazione comprovante gli importi dei sinistri liquidati con il conteggio delle franchigie anticipate (fino a euro 25.000 per sinistro) e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 90 giorni dalla relativa richiesta ed inoltre, contestualmente la Società trasmetterà all'Assicurato l'elenco dei sinistri denunciati nel trimestre, non ancora liquidati e per ognuno il relativo importo posto a riserva.

Per i sinistri superiori ad euro 25.000 le anzidette comunicazioni saranno integrate, da parte della Società, da una breve descrizione della tipologia del sinistro.

La mancata trasmissione da parte della Società, entro i termini previsti, della summenzionata documentazione, se non adeguatamente motivata, farà perdere alla stessa il diritto al rimborso.

Art. 20 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Art. 21 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con esso nei seguenti rapporti:
  - il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 22 Rischi esclusi dall'assicurazione

L’assicurazione RCT non comprende i danni:

a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni
e) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento

L'assicurazione R.C.T. altresì non comprende i danni:

a) da furto;
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nèll'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
i) a condutture ed impianti sotterranei in genere: a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi;
m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

n) da detenzione o impiego di esplosivi;
o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione non è comunque operante per nessuna delle garanzie prestate per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura **l'amianto,** né per i danni da **campi elettromagnetici**. L'assicurazione non è altresì operante per i danni direttamente o indirettamente derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di **terrorismo e sabotaggio**, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con

qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o intimorire la popolazione o una sua parte. L'assicurazione non è altresì operante per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare e invasione.

Art. 23 Partecipazioni a fiere e mostre

L'assicurazione s'intende estesa al rischio derivante dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, convegni, eventi promozionali ed eventi analoghi compreso il rischio derivante dall'allestimento o dallo smontaggio degli stand.

Art. 24 RCT Incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza.
Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni indicate in polizza.

Art. 25 Condizioni Addizionali

A) La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di surroga - Art. 1916 del Codice Civile - nei soli confronti dei responsabili a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

B) La Società assume l'impegno di provvedere, a proprie spese e cure, con la necessaria tempestività, agli interventi ed agli accertamenti del caso avvalendosi, ove occorre, dei propri periti, consulenti e legali; è tenuta altresì a condurre, coi soggetti danneggiati, le trattative che si rendessero necessarie sino al loro integrale soddisfacimento (pagamento dell'indennizzo).

C) La società è tenuta a notificare al Contraente l'avvenuto risarcimento del danno e l'ammontare pagato nonché a trasmettere allo stesso, entro 30 giorni dal rilascio, copia della dichiarazione liberatoria rilasciata dal danneggiato.

Art. 26 Estensioni varie

La garanzia di R.C.T. prestata è operante per:

- **<u>Responsabilità Civile Personale dei Dirigenti, Quadri. Dipendenti e Borsisti</u>**

- A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri, Dipendenti, Somministrati e Borsisti dell'assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
  Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 C.P.
  Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

- **<u>La Garanzia è operante, inoltre, per</u>:**

1) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali commerciali agricole o di servizi, semprechè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
2) danni derivanti a mezzi di trasporto in genere sotto carico e scarico ovvero in sosta nell' ambito di esecuzione delle operazioni;
3) danni derivanti alle navi durante le operazioni di carico e scarico;
4) danni derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute, ferma restando l'esclusione dei danni da incendio alle navi da incendio di materiale infiammabile e/o esplosivi caricati e scaricati;
5) danni derivanti alla merce in deposito;
6) danni derivanti alla merce manipolata;
7) danni al materiale rotabile adoperato per l'attività assicurata;

Le suddette estensioni di garanzia opereranno con uno scoperto del 10% col minimo di € 500,00 per ogni sinistro ed un massimo risarcimento s/a di € 500.000,00.

La garanzia non è operante per
1) i danni dovuti a ritardo nella consegna delle merci
2) i danni da fermo della nave.

Art. 26 Condizioni Aggiuntive - Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario/detentore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.
L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1.50.
La garanzia non comprende i danni derivanti:
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 100 per ciascun sinistro.

Art. 27 - Foro competente

Si dà e si prende atto che qualsiasi questione dovesse insorgere tra l'Assicurato e la Società in ordine agli obblighi previsti dalla polizza viene demandata in via esclusiva al giudizio del Foro di Genova.